



Comune di Lucinasco

(Provincia di Imperia)

PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI CANTIERE ANTI-CONTAGIO COVID-19

Attuazione del

“Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”

REV. 0 del 11/04/2020

Il Datore di Lavoro

L’R.S.P.P.

L’R.L.S. / L’R.L.S.T.

Il Medico Competente

INDICE

<u>INDICE</u>	2
<u>PREMESSA</u>	3
<u>OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO</u>	3
<u>RIFERIMENTI</u>	4
<u>1. INFORMAZIONE</u>	5
<u>2. MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE DEL PERSONALE</u>	6
<u>3. MODALITA' DI ACCESSO DEI SOGGETTI ESTERNI</u>	7
<u>4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE</u>	8
<u>5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI</u>	10
<u>6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</u>	11
<u>7. GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI</u>	13
<u>8. ORGANIZZAZIONE GENERALE AZIENDALE</u>	14
<u>9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI</u>	15
<u>10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE</u>	15
<u>11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE</u>	15
<u>12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS</u>	17
<u>13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE</u>	17

PREMESSA

A seguito dell'emanazione del "Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 come integrato in data 24 aprile 2020, relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, e del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" sottoscritto in data 24 aprile 2020

Il presente documento deriva dai succitati Protocolli e ne costituisce uno schema di attuazione operativo integrato con elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando ulteriori adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da COVID-19.

Tale documento nasce dall'esigenza di fornire a tutti i soggetti operanti in cantiere (siano appaltatrici, subappaltatrici o lavoratori autonomi), quali figure coinvolte nei cantieri aperti/di prossima apertura/in programmazione, delle "**disposizioni uniche condivise**" che risultassero una chiara guida per applicare le misure dettate dal DPCM 11 marzo 2020 e dai protocolli.

Le imprese operanti in cantiere, pertanto, adottano il **Protocollo condiviso di Regolamentazione**, secondo il seguente schema fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, ferme restando le norme previste dai Decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento stesso, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Con il presente, d'ora in poi chiamato **Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio**, vengono disciplinate tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico e/o nel Piano Operativo della Sicurezza. Il recepimento del Protocollo di Sicurezza di cantiere anti-contagio all'interno del P.S.C./P.O.S., quale sua "**Appendice**", rientra nei compiti rispettivamente del Coordinatore per la Sicurezza/Datore di Lavoro.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

L'obiettivo del presente Protocollo di Sicurezza di cantiere anti-contagio è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese operanti, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Pertanto, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM del 26 aprile 2020 prevede sino al 17 maggio 2020 l'osservanza di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID-19, fatte salve ogni eventuali e successive modifiche e/o integrazioni, per le attività di produzione, le misure di cui al DPCM 11 marzo raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese edili di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
- per le sole attività produttive sia raccomandato altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e che sia contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Si stabilisce quindi che **le imprese operanti in cantiere adottino un Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio sulla base del presente schema**, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dai suddetti decreti ed applichino le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Come previsto dal punto 13 del “Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, dovrà essere istituito il **COMITATO DI SICUREZZA** finalizzato al monitoraggio e l'applicazione del protocollo sottoscritto a tutela della salute e della sicurezza delle maestranze coinvolte: tale Comitato di Sicurezza sarà composto dalle aziende che operano nel cantiere, ed è individuato nelle figure del servizio di prevenzione e protezione aziendale ovvero:

- Datore di Lavoro (*Titolo, Nome e Cognome*): _____
- RSPP (*Titolo, Nome e Cognome*): _____
- RLS/RLST (*Titolo, Nome e Cognome*): _____
- Medico Competente (*Titolo, Nome e Cognome*): _____

La firma del documento in prima pagina da parte delle sopra citate figure del Servizio di Prevenzione e Protezione convalida e certifica la loro designazione a membro del Comitato.

Il Comitato di Sicurezza dovrà rapportarsi con le figure di cantiere sovraordinate (Responsabile dei Lavori/RUP e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione). Detti rapporti dovranno svolgersi in modalità telematica e con frequenza giornaliera, almeno nella prima fase di avvio/ripresa dei lavori.

RIFERIMENTI

- DPCM 26 aprile 2020 (*Fase 2 al 17 maggio 2020*);
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - 24 aprile 2020;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020;
- DPCM 10 aprile 2020 (*LOCKDOWN prorogato al 3 maggio 2020*);
- DPCM 01 aprile 2020 (*LOCKDOWN prorogato al 13 aprile 2020*);
- Decreto legge 25 marzo 2020, n.19;
- DPCM 22 marzo 2020
- Ordinanza interministeriale Salute e Interno del 21 marzo 2020;
- Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. *Cura Italia*)
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020

- DPCM 11 marzo 2020 (cd. *LOCKDOWN dal 12 al 25 marzo 2020*)
- Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14
- DPCM 9 marzo 2020 (*estensione delle misure del DPCM 08/03/2020 a tutto il Territorio*)
- Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11
- DPCM 8 marzo 2020 per la Lombardia e 14 Provincie (*abroga i precedenti DPCM del 1-4/03/2020*)
- DPCM 4 marzo 2020
- Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9
- DPCM 1° marzo 2020
- DPCM 25 febbraio 2020
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6
- Delibera CM 31 gennaio 2020 (*Dichiarazione Stato di Emergenza*)

1. INFORMAZIONE

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nei propri *piani operativi di sicurezza* ad integrazione di *Protocolli della Sicurezza* già da loro eventualmente adottati, oltre che nel *piano di sicurezza di coordinamento* generale se presente.

Le imprese operanti in cantiere dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID-19, di cui all’**allegato I del DPCM 8 marzo**, consegnando appositi dépliant anche con infografiche informative al fine di agevolare la lettura e la comprensione (cfr. l’opuscolo di cui all’**ALLEGATO N. 2** da fornire a tutti i lavoratori, con le specifiche informazioni).

All’ingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere dovrà essere esposta apposita cartellonistica informativa. All’uopo si rimanda all’**ALLEGATO N. 1**.

In particolare, le informazioni riguardano (*trattamento dati dei dipendenti*):

- **l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°)** o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria al numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni (cfr. l’opuscolo di cui all’**ALLEGATO N. 2** da fornire a tutti i lavoratori, con le specifiche informazioni);
- **la modalità** con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore (cfr. le locandine di cui all’**ALLEGATO N. 3.1 e 3.2** da affiggere all’ingresso del cantiere e riportanti le specifiche informazioni relative alla procedura che verrà adottata per il controllo della temperatura al lavoratore);
- **l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere** e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche **successivamente all’ingresso**, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio. All’uopo è stata elaborata una procedura relativa alle specifiche modalità di comunicazione interna per la segnalazione di eventuali sintomi pervenuti successivamente all’ingresso, e relativa modulistica per compilare la dichiarazione prima di accedere in cantiere, di cui all’**ALLEGATO N. 4**;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) – cfr. **ALLEGATO N. 5**;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti – cfr. **ALLEGATO N. 5**.

Si rimanda al modulo “**INFORMATIVA PRIVACY**” da consegnare e far sottoscrivere per ricevuta al Lavoratore.

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE DEL PERSONALE

Il datore di lavoro informa preventivamente il proprio personale e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

Il personale, *prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere* dovrà essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea**. Se tale temperatura risulterà **superiore ai 37,5°**, **non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro**. Tale persona, se:

- **asintomatica o senza disturbi evidenti** sarà invitata a rientrare immediatamente al proprio domicilio e a rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale curante, previa fornitura di una mascherina chirurgica;
- **febbrile e sintomatica** (naso che cola, mal di testa, tosse, gola infiammata, febbre, una sensazione generale di malessere) si dovrà **procedere al suo isolamento** in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e **ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti ed i numeri di emergenza** per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

All'uopo si rimanda alla procedura descritta nell'**ALLEGATO N. 4**.

Il datore di lavoro dovrà **sempre dare riscontro** al Responsabile dei Lavori e al C.S.E. se nominato di eventuali contatti a rischio avvenuti con persone presenti in cantiere.

➤ SCENARI OPERATIVI

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

- **Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:** *non adibire ad attività lavorativa*; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle Autorità competenti;
- **Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:** tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; *si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa*; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche

ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori);

- **Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):** l'addetto o gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 112;
- **Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:** non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l'isolamento domiciliare per 14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto.

L'accesso avverrà con la prima dotazione di D.P.I. adeguati (mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti monouso) oltre ai normali D.P.I. già prescritti nei Piani di sicurezza e/o aziendali.

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3 (senza valvola), in base al numero dei lavoratori presenti. Solo in una situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, qualora le lavorazioni in corso avessero assunto carattere d'assoluta essenzialità, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE., esclusivamente in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure necessarie per la definizione delle lavorazioni di cui trattasi, sino all'adozione di una eventuale sospensione.

Il riferimento ai numeri di emergenza previsti sono:

- il numero **1500** del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
- il numero di emergenza nazionale **112**;
- i numeri verdi regionali, che per la **Regione Liguria** risponde al **800 938 883**, attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 16 e il Sabato, dalle 9 alle 12.

Si raccomanda di fornire all'addetto o agli Addetti al primo soccorso tali specifiche informazioni.

Per la gestione Entrata/Uscita dei lavoratori ammessi in cantiere, si rimanda al capitolo 9.

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI SOGGETTI ESTERNI

L'attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell'apposita area di scarico, prevista nel **Layout di Cantiere**, area compartimentata al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono **rimanere a bordo dei propri mezzi**: non è consentito loro l'accesso ai baraccamenti, ai servizi ed altri locali eventualmente presenti in cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle **attività di carico e scarico**, il trasportatore dovrà attenersi alla **rigorosa distanza di almeno un metro**, rigorosamente dotato di mascherina e guanti monouso.

Laddove non sia possibile l'invio telematico, anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo di quelli dei lavoratori.

Ove possibile dovranno essere **individuati/installati servizi igienici dedicati** garantendo una adeguata sanificazione giornaliera - all'uopo si rimanda al Capitolo successivo.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai cd. Visitatori Esterni; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere (vedi capitolo precedente **2. Modalità di ingresso al cantiere**), ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui ai precedenti punti.

Anche in tal caso **il titolare della privacy dovrà agire nel rispetto dei principi di riservatezza e minimizzazione del trattamento**, a salvaguardia della dignità delle persone.

In particolare egli è tenuto a comunicare a chiunque intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Qualora lo ritenga strettamente necessario potrà richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

In tal caso dovrà motivare le ragioni per cui ha ritenuto necessaria tale iniziativa (che si sostanzia di fatto in un trattamento dati personali), oltre al fatto che in presenza di specifiche circostanze, la finalità preventiva non poteva essere perseguita con altre modalità meno invasive.

In ogni caso dovranno essere raccolte solo le informazioni strettamente necessarie alle finalità preventive. A titolo di esempio quindi, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

Le prime ricerche scientifiche eseguite durante il periodo emergenziale "Virus SARS-CoV-2", confermano come sia considerevole la trasmissione del virus attraverso vie "indirette" (attraverso le nostre mani toccando superfici infette e poi portandole, senza renderci conto, alla bocca, negli occhi o nel naso).

Il virus potrebbe sopravvivere su varie superfici da alcune ore fino a una settimana. La particolarità di questi studi è di aver valutato, oltre alla permanenza del microrganismo, a temperatura ambiente, su varie superfici, anche la sua capacità di infettare col passare delle ore o addirittura dei giorni.

1. **fino a 3 giorni su plastica e acciaio inossidabile**, anche se la sua carica infettiva su questi materiali si dimezza rispettivamente dopo 7 e 6 ore;
2. resiste sul **rame solo 4 ore**, e **non più di 24 sul cartone**, dimezzando la sua carica infettiva rispettivamente dopo 2 e 5 ore;
3. sul **legno ed i panni degli abiti** (come il cotone di una normale giacca da lavoro), il Covid-19 può resistervi fino a un massimo di **quattro giorni**. Un'altra particolarità studiata è che il virus era ancora rilevabile anche sullo strato esterno di una **mascherina chirurgica** dopo **sette giorni**.

SI RIBADISCE l'importanza di mantenere sempre puliti e sanificati gli ambienti e le attrezzature, oltre che adottare le raccomandazioni igieniche personali.

Ogni Impresa appaltatrice presente in cantiere, pertanto, deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi **l'igienizzazione e la sanificazione giornaliera dei locali e ambienti chiusi:** baraccamenti/ufficio, servizi e altri locali eventualmente presenti in cantiere (spogliatoio, mensa-ristoro).

L'impresa dovrà segnalare su un registro conservato nella baracca/ufficio tutte le attività di igienizzazione e sanificazione effettuate quotidianamente per le aree comuni e per i servizi igienici, attuando un **Protocollo**

di Sanificazione e utilizzando prodotti di sanificazione conformi alla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Le operazioni di pulizia comprese nel Protocollo di Sanificazione possono essere così sintetizzate:

- ✓ disinfezione delle mani dell'operatore (*cfr. capitolo 5. Precauzioni igieniche personali*)
- ✓ vestizione con adeguati D.P.I. monouso: mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe
- ✓ rimozione meccanica dello sporco
- ✓ lavaggio con acqua
- ✓ detersione con idoneo detergente (*conformi alla Circ. n. 5443/2020 del Ministero della Salute*)
- ✓ risciacquo abbondante
- ✓ svestizione dei D.P.I. monouso

I D.P.I. verranno conferiti in sacchi per rifiuti indifferenziati. Solo in caso di presenza di soggetto potenzialmente positivo COVID-19 i D.P.I. dovranno essere trattati come materiale infetto di categoria B (UN3291) da smaltirsi in contenitori/sacchi dedicati.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato. **La pulizia deve riguardare** con particolare attenzione **tutte le superfici toccate di frequente**, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Le superfici dovranno essere pulite **almeno quotidianamente**.

Si raccomanda comunque, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare l'**adeguata ventilazione degli ambienti**. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi e comunque prescritti dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato.

I mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in modo promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc. ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si chiede di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

Per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente **soggiornato casi di COVID-19**, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della **circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute** nonché alla loro ventilazione – cfr. **ALLEGATO N. 6 “Punto Pulizia di ambienti non sanitari”** – sinteticamente sotto riportate:

- a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati; per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia; per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro;
- durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti; tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI; dopo l'uso, i DPI monouso devono essere trattati come materiale infetto di categoria B (UN3291) e vanno smaltiti in contenitori/sacchi dedicati.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Oltre alle misure organizzative sopra riportate, è **obbligatorio** che tutte le persone presenti in cantiere (visitatori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, imprese appaltatrici e subappaltatrici) adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

Le imprese mettono a disposizione, sia ad ogni lavoratore sia all'accesso agli ambienti comuni, idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.


È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (in inglese https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) – cfr. **ALLEGATO 7**.

Per le tecniche di dettaglio “**Lavaggio delle mani**” si rimanda alle infografiche “**Riferimento 1 e 2 dell'ALLEGATO 4**”. Di seguito si riportano le rappresentazioni infografica in formato ridotto:



Riferimento 1 – ALLEGATO 4

Come lavare le tue mani? Per prevenire le infezioni bastano 60 secondi



Ministero della Salute

www.salute.gov.it

Riferimento 2 – ALLEGATO 4

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale. Per questi motivi i D.P.I. devono essere *“conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI”*.

➤ Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti antipolvere

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La norma UNI EN 149/2009 prevede tre classi di protezione ad efficienza filtrante totale crescente FFP1, FFP2 e FFP3. Non proteggono da gas e vapori e, ai fini della protezione da microrganismi, possono essere considerate idonee solo le semimaschere **FFP 2** per protezione da aerosol a bassa media tossicità particelle in concentrazione fino a 10 volte il valore limite di soglia e le semimaschere **FFP 3** per protezione da aerosol a bassa media alta tossicità aerosol radioattivi in concentrazione fino a 30 volte il valore limite di soglia.

Per tutta la durata di situazioni d'emergenza, le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 – cosiddetto “Cura Italia” – consentono di equiparare le mascherine chirurgiche ai DPI per le vie respiratorie, al posto dei quali possono essere impiegate all'interno dei luoghi di lavoro, **SOLO IN CASO DI DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO** e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, **esclusivamente in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure necessarie per la definizione di eventuali lavorazioni essenziali in corso, sino all'adozione di una eventuale sospensione.**



RIEPILOGO PROTEZIONE MASCHERINE

I D.P.I. – che siano mascherine o facciali filtranti – hanno la funzione di prevenzione dai rischi residui che permangono solo dopo che altre misure di protezione collettiva (**distanziamento sociale o altre soluzioni organizzative**) non sono attuabili o sufficienti. Col presente Protocollo si ritiene, pertanto, che sia necessario per tutti i lavoratori l'uso di mascherine conformi quanto meno alle disposizioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e delle autorità scientifiche e sanitarie e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc.) prescrivendone l'**obbligatorietà**.

Molta importanza deve essere data al fornire ai lavoratori, quale onere del Datore di Lavoro, **procedure, istruzioni e addestramento corretto all'indossamento e all'uso dei DPI e delle mascherine**, ma è fondamentale anche sensibilizzare le persone circa la loro importanza e informarli di quali siano i casi in cui questi dispositivi non siano necessari (**art. 77 del Dlgs. 81/2008**).

Senza tali misure di sicurezza deve essere vietata la lavorazione.

Pertanto in cantiere è necessario:

- richiedere ai lavoratori di **adottare idonei dispositivi di protezione individuale**: mascherine *monouso* (FFP2 e FFP3 senza valvola) e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, e il **rispetto della distanza di 1 metro** durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, il **Datore di Lavoro e suo Delegato** deve richiedere di esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale **diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori**, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa; laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento e l'adozione degli idonei D.P.I., verificata la non attuazione di altre soluzioni organizzative, **le lavorazioni vengono sospese**;
- il/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste è il **Datore di Lavoro / Preposto**;

- **richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro**, evitando **assembramenti nei locali** per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, **comunemente denominati baraccamenti**; nel caso in cui **non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza**, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la **turnazione** delle pause delle squadre di lavoro; laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine *monouso* (FFP2 e FFP3 senza valvola) e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- **ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, mediante veicoli aziendali, si raccomanda la disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza detti mezzi di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.); durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo. In caso di presenza di altre persone, oltre l'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE13;**
- **in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza e, comunque, adottare le medesime misure previste per l'utilizzo dei veicoli aziendali;**

Per potersi muovere per "**compravate esigenze lavorative**" ogni soggetto coinvolto nell'attività di cantiere dovrà autocertificare attraverso la modulistica predisposta, con ultimo DPCM, tale condizione (si riporta in **ALLEGATO 8** il format della dichiarazione da fornire alle Forze dell'Ordine in caso di richiesta).

7. GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI

Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la **distanza minima tra le persone di almeno 1 metro**.

Pertanto, **i turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti in cantiere.**

L'accesso agli spazi comuni, uffici, comprese le mense, gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere è contingentato, con la previsione di una **ventilazione continua dei locali**, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della **distanza di sicurezza di almeno 1 metro** tra le persone che li occupano.

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, locale ristoro).

Per i momenti relativi alla pausa pranzo:

- durante la pausa pranzo venga rispettata **la distanza minima di almeno un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l'uno di fronte all'altro;**
- se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l'una dall'altra;

- andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantiere.
- lo spazio mensa andrà dotato di kit stoviglie (piatti bicchieri e posate) **monouso** in misura minima di due per lavoratore.
- lo spazio mensa andrà dotato di cartellonistica che ribadisca in maniera chiara, meglio se grafica, il divieto assoluto di scambio di stoviglie, cibo e bevande tra gli utenti del cantiere.

Negli spogliatoi:

- se non potrà essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione ed il rispetto della distanza minima;
- sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l'impiego di mascherine FFP2 o FFP3 senza valvola. In una situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento ed alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE, **esclusivamente in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure necessarie per la definizione di eventuali lavorazioni essenziali in corso, sino all'adozione di una eventuale sospensione.** I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.

In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni.

Andranno altresì stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, e riportate in **ALLEGATO 1** del presente documento.

Deve essere garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali utilizzati dai lavoratori (cfr. capitolo **4. Pulizia e sanificazione in cantiere**).

8. ORGANIZZAZIONE GENERALE AZIENDALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, e per tutta la durata del periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'impresa potrà richiedere per lo specifico cantiere, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, la sospensione, anche parziale, dei lavori al fine di poter:

- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi di cantiere;
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo *smart working* per tutte quelle attività d'ufficio di cantiere che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.

In linea con quanto espresso dal DPCM 11/03/2020 l'Ente Appaltante valuta quali attività possano sospendersi e/o procrastinarsi.

Per le attività che non fosse possibile sospendere e/o procrastinare, le imprese e i lavoratori devono comunque rispettare le misure igienico-sanitarie disposte nel presente piano.

Al fine di ridurre comunque al minimo affollamento di operai e mezzi nel cantiere, si provvederà, come prima misura di sicurezza, all'eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di lavoro, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza.

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti ravvicinati nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Sono previste un'entrata e un'uscita distinte dal cantiere e, possibilmente, anche per gli altri locali deve essere garantita la presenza in prossimità di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE

Devono essere adottate, in aggiunta a quanto sin ora detto, le sotto riportate limitazioni:

- gli spostamenti all'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla propria impresa;
- non sono consentite le riunioni in presenza e, laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque raccomandato, effettuare la formazione a distanza o con l'adozione delle misure di sicurezza adeguate, con particolare riferimento alle misure previste nel presente Protocollo;
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista); **è invece necessario l'aggiornamento in materia di rischio biologico legato alle condizioni di emergenza generate dal Covid-19.**

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Come già descritto nel capitolo **2. Modalità di ingresso in cantiere**, nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo stesso deve dichiarare immediatamente l'ufficio del personale dell'impresa, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria; l'Impresa procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'impresa collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo

dell'indagine, l'impresa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

➤ SCENARI OPERATIVI

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

- **Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:** *non adibire ad attività lavorativa*; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti;
- **Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:** tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; *si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa*; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
- **Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):** gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 112;
- **Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:** non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l'isolamento domiciliare per 14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto.

Si raccomanda di fornire agli addetti al primo soccorso tali specifiche informazioni.

Come già evidenziato al Paragrafo 2 del presente Protocollo, in cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3 (senza valvola), in base al numero dei lavoratori presenti. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE.

I riferimenti ai numeri di emergenza previsti sono:

- il numero **1500** del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
- il numero di emergenza nazionale **112**;
- i numeri verdi regionali, che per la **Regione Liguria** risponde al **800 938 883**, attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 16 e il Sabato, dalle 9 alle 12.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST.

Il Medico Competente segnala all'Impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'Azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy: il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE

Come già detto nel capitolo “**Obiettivo del Protocollo**”, è costituito in cantiere un Comitato di Sicurezza finalizzato al monitoraggio e l'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto a tutela della salute e della sicurezza delle maestranze coinvolte. Tale Comitato di Sicurezza ha l'obbligo di aggiornare il Protocollo **di sicurezza di cantiere anti-contagio** per l'applicazione e la verifica delle regole in esso contenute, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Di tali aggiornamenti bisogna preventivamente darne evidenza scritta alle figure sovraordinate Responsabile dei Lavori/RUP e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato.

➤ PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

Il/I datore/i di lavoro deve/devono aggiornare **il P.O.S. con le indicazioni specifiche aggiuntive per l'emergenza COVID-19, adottando il presente Protocollo Condiviso di Regolamentazione.**

Una **misura transitoria** potrebbe consistere nel redigere opportuno verbale, integrativo al P.O.S., in cui si rimanda al documento “**Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio**” informando e formando i lavoratori in merito all'esposizione al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

➤ DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

In tale scenario in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, **non si ritiene giustificato l'aggiornamento** del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e

Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.

➤ **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (se presente)**

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nel PSC di cantiere, di cui costituiscono aggiornamento (Appendice).

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, a rivedere il Cronoprogramma per l'esecuzione delle fasi lavorative, nonché il Layout di cantiere ed a redigere la relativa stima dei costi.

Le Stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza indicate.

SEGUONO ALLEGATI ILLUSTRATIVI E SCHEMI DICHIARAZIONI